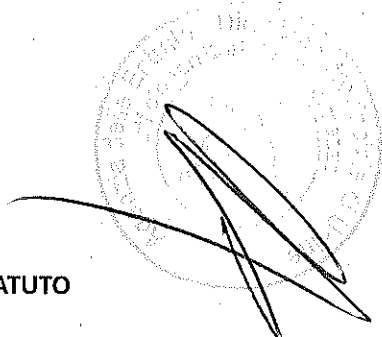




VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 06/11/2025, alle ore 19.30, presso la sede sociale, in via Dell'Industria, n. 40, Comune di Tolmezzo (UD), si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione INSIEME APS in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art.7, come da convocazione inviata agli associati in data 15.10.2025 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- Esposizione Nuovo Statuto per apertura posizione ASD;
- Affiliazione all'ente di ente di Promozione Sportiva CSEN;
- Apertura delle votazioni;
- Chiusura delle votazioni e proclamazione del risultato.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea NIMA DAMO che propone come segretaria verbalizzante DONAER FRANCESCA che accetta.

Sono presenti n. 30 associati su 39 iscritti di cui n. 30 in proprio e n. 0 per delega.

La Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art.7 per la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione.

La Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola Donaer Francesca, la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, l'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare anche Associazione Sportiva Dilettantistica per poter ampliare l'offerta dei corsi di tipo sportivo e mantenendo anche la posizione come APS e i fondamentali degli obiettivi sociali legati ad essa. Per poter offrire più corsi di tipo sportivo agli associati, c'è la necessità di instaurare rapporti di collaborazione con istruttori certificati e di garantire loro un compenso.

A completamento della pratica di apertura della posizione di ASD è necessaria l'affiliazione ad un ente di Promozione Sportiva, è stato scelto lo CSEN, in quanto ente più grande sul territorio nazionale con un ampio raggio di attività sportive affiliate.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate per "alzata di mano"

Favorevoli 30

Contrari 0

Astenuti 0

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

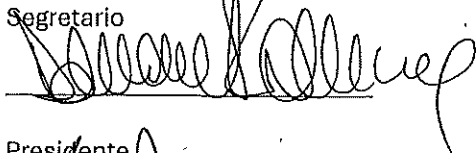
Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e di dare comunicazione agli Uffici Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

La Presidente conferisce delega di incarico al Sig. Andrea Segato, segretario dell'associazione, a responsabile informatico, nella gestione dei siti web dell'associazione, della casella di posta elettronica PEC, della tutela e messa in sicurezza dei database relativi ai dati degli associati.

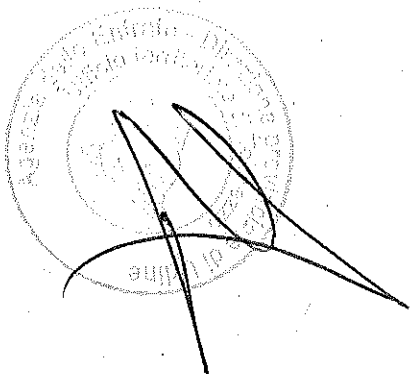
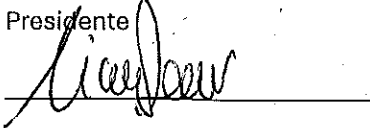
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20,30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente



14/11/2025
REGISTRATO a TOLMEZZO, il
Al N° 158
Liquidi € 200,00 (BUCETTO, 00)
consegnato in pari data
IL FUNZIONARIO
MICHELE SANTONE
firma in delega del Direttore Provinciale
GLORIA FRETE

ALLEGATO
ALL'ATTO

158
14/11/2025

Modello di statuto ETS in forma di APS adeguato alla Riforma dello sport

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

Titolo I

Denominazione - Sede - Finalità

ART. 1 - Denominazione e sede

"Insieme Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale "o, in forma breve, "Insieme ASD APS", è costituita in forma di associazione di promozione sociale, ai sensi degli art. 35 e seguenti del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 r di associazione sportiva dilettantistica, ai sensi del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36.

Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Tolmezzo (Udine), via Dell'Industria, 40. L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Organo di amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.

L'Associazione acquisirà inoltre il riconoscimento ai fini sportivi mediante l'affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che potranno operare quali reti associative per l'associazione e dei quali si impegna a osservare Statuto, Regolamenti e deliberati degli ordini superiori.

Il riconoscimento ai fini sportivi comporterà altresì l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del CONI, del CIP, nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione o dell'ente o degli enti di promozione sportiva di affiliazione.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale ed il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o anche di terzi, le attività di interesse generale di seguito individuate ed identificate alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28.03.2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per quanto concerne le attività di interesse generale, diverse dalle attività sportive dilettantistiche, l'Ente ha lo scopo di favorire attività di interesse educativo, culturale ed artistico che stimolino la creatività individuale, l'espressione artistica e la collaborazione sia tra i partecipanti che tramite l'unione e la coprogettazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, promuovendo laboratori, corsi di lingue, svolgimento di discipline olistiche e meditative, corsi per utilizzo di sistemi informatici, corsi organizzati sia direttamente dall'associazione che da terzi utilizzando gli spazi dell'associazione stessa; l'associazione inoltre, affitta i propri spazi, per lo svolgimento di eventi privati (es. compleanni)

Invece in merito all'attività sportiva dilettantistica l'Associazione ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica così come previsto dall'art. 7 D.Lgs. 36/2021, prevedendo inoltre la massima inclusione di persone normodotate e diversamente abili, connessa alla pratica delle attività sportive di seguito elencate, nonché tutte le discipline sportive associate a tale sport ed inoltre le discipline sportive collegate che verranno riconosciute successivamente dall'ordinamento sportivo italiano e

potranno essere iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal CONI e dal CIP e da eventuali enti o organi che dovessero sostituirli in futuro: Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, nello specifico CORSI DI FITNESS E DISCIPLINE BODY MIND, nello specifico YOGAFLEXFITNESS, PILATES&FLEXIBILITY, VINYASA YOGA.

A tal fine l'associazione può partecipare a gare e campionati, può inoltre indire manifestazioni e gare proprie; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività e discipline sportive praticate; realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali rivolte a soggetti normodotati o diversamente abili. L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri associati attraverso l'impiego di volontari, istruttori, tecnici e personale qualificato così come disciplinato dall'art. 25 e ss. D.Lgs. 36/2021, dai regolamenti dell'organismo affiliante e normative che dovessero succedergli nel tempo. Si ricorda che le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021 che disciplina le attività sportive dilettantistiche si applicano solo in quanto compatibili con il D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statuari potrà organizzare e/o promuovere:

- organizzare o prendere parte a iniziative, gare, campionati, concorsi e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale relative alle discipline sportive praticate anche tramite la partecipazione a competizioni organizzati dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) a cui è affiliata;
- coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere per la realizzazione di ogni iniziativa utile a favorire il perseguimento delle finalità sociali;
- ogni altra attività che sia conforme alle norme statuarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione, anche attività diverse come previste dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017 che verranno individuate di volta in volta dall'Organo Direttivo. Sarà compito di quest'ultimo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nonché partecipare a bandi pubblici o privati.

ART. 4 - Affiliazioni

L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 D.Lgs. 39/2021 e si affilia alla Federazione Sportiva Nazionale e/o all'Ente di Promozione Sportiva che riterrà più congruo alle proprie necessità nel perseguimento dei fini istituzionali, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché degli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva associate e/o discipline sportive associate riconosciute dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

ART. 5 - Funzionamento

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi spese in occasione di trasferte (che saranno indennizzate mediante il riconoscimento delle spese vive effettivamente sostenute e documentate); nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile avvalersi di lavoratori subordinati, parasubordinati, collaboratori sportivi e/o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo anche di carattere occasionale.

È fatto divieto ai membri dell'Organo di Amministrazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina

sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CON e, ove paralimpici, riconosciuti da CIPI come disposto dall'art. 11 D.Lgs. 36/2021.

ART. 6 - Principio di non discriminazione

L'Associazione si ispira al principio di non discriminazione, i Soci si astengono da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 7 - Ammissione

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 l'ente deve essere costituito da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento Interno. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come Associati ordinari altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste due categorie di Associati:

- Soci Fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo.
- Soci Ordinari: le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 117/17.
- Soci Onorari: sono le persone, gli Enti e le Associazioni del Terzo Settore o senza scopo di lucro che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.
- Soci Sostenitori: sono coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Tutte le categorie di soci godono dei medesimi diritti. Possono essere Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche o gli Enti del Terzo Settore che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui l'Organo di Amministrazione ha deliberato l'ammissione del socio. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi;

ART. 8 - Procedura di ammissione

La domanda di ammissione all'Associazione va presentata ed indirizzata per iscritto all'Organo di Amministrazione e con la firma della domanda di ammissione l'aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea. L'Organo di Amministrazione decide sull'accettazione delle domande presentate. La domanda di ammissione per acquisire la qualifica di socio nel caso in cui l'aspirante sia minorenne deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'Associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minorenne. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, inoltre la quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 117/2017.

ART. 9 - Diritti e doveri dei soci

I diritti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Gli Associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, c. 3 D.Lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'Organo di Amministrazione può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

Gli Associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi per la partecipazione alle attività organizzate secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione.

ART. 10 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o morte. L'Organo di amministrazione procede alla tempestiva cancellazione dell'Associato dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell'Associato dovranno essere presentate all'Organo Direttivo per iscritto. L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti dell'Associato, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, o altra modalità che assicuri prova dell'avvenuta ricezione che:

1. non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
2. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o abbia violato le norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
3. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;
4. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;
5. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;
6. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e dell'Organo di Amministrazione;
7. sia moroso nel pagamento della quota Associativa e/o dei contributi Associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivolto dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale. In quest'ultimo caso la perdita della qualifica di associato non necessita di comunicazione scritta da parte dell'Organo di Amministrazione.

Contro le decisioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione nei casi da due a sei sopra indicati è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la delibera dell'Organo di amministrazione e deve essere ad esso trasmesso tramite raccomandata a/r. Il Presidente o la maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'Assemblea nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità, l'Associato escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata all'Organo di amministrazione. La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e l'Associato dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede dell'Associato defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 11 - Volontari e volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati e non Associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con

ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017, e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il soggetto che svolga in maniera occasionale e non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari sarà assicurato per malattie, infortunio, e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

In merito all'ambito sportivo dilettantistico si applicano, ove non in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, le disposizioni D.Lgs. 36/2021, in tema di rapporti di volontariato, assicurazioni e rimborso delle spese da essi sostenute

ART. 12 - Lavoratori e personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli Associati.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Per quanto concerne l'attività sportiva dilettantistica ed ove le norme non siano in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, i lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss. D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Titolo III

Organi dell'Associazione

ART. 13 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- assemblea degli Associati;
- organo di amministrazione
- presidente
- organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- organo di revisione, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

ART. 14 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto ed i minorenni esercitano tale diritto tramite l'esercente la patria potestà. L'Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o dai due terzi dei Consiglieri. L'Assemblea degli Associati si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'avviso di convocazione deve essere comunicato agli Associati tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione, la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 15 - Audio/video assemblee degli associati

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea dei soci, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

- siano presenti il presidente e/o il segretario della riunione, anche in luoghi diversi tra loro;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione - a cura dell'ente sportivo - la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e/o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 16 - Competenze dell'Assemblea, Validità e Deliberazioni Assunte

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la carica ricoperta in seno all'associazione (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale all'interno del medesimo Comune;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare la variazione di sede legale in un Comune differente e modificare di conseguenza lo statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o in delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o in delega. In seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati, in proprio o in delega.

ART. 17 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri Associati. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti in ordine di preferenza, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore. Nel caso in cui non vi fossero persone che siano risultate non elette, che sia per mancanza di candidati che per indisponibilità successiva a ricoprire la carica, l'Organo di Amministrazione prosegue il proprio mandato con i membri rimanenti a condizione che il loro numero non scenda al di sotto dei tre componenti. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione tramite mail, PEC o lettera raccomandata a/r o raccomandata a mano controfirmata per ricevuta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato a cui il Presidente ha rilasciato specifica delega. Non può essere nominato amministratore o far parte dell'Organo di Amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. L'Organo di Amministrazione

dura in carica per quattro anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'art. 2382 c.c. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter c.c.

Il Presidente convoca l'Organo di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno otto giorni prima della data fissata; in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica. Stimola e coordina le attività sociali; vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di Controllo se nominato. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. È inoltre consentito lo svolgimento delle riunioni anche online e di conseguenza dell'utilizzo del voto da remoto, il sistema deve consentire di accertare l'identità di chi partecipa e il rispetto del metodo collegiale, in quanto la riunione si deve svolgere in un contesto di simultaneità e, quindi, con la possibilità di interagire in tempo reale, sia nello svolgimento degli interventi orali sia nell'esame e nello scambio di documentazione.

L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli Associati. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive, ma nell'arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito. L'Organo di Amministrazione delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. Ai componenti dell'Organo di Amministrazione può essere attribuito un compenso, emolumento o corrispettivo nei limiti di quanto disposto in merito di indiretta distribuzione utili e di retribuzione dei lavoratori dal D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.

L'Organo di Amministrazione può avere luogo anche tramite modalità online come previsto dal precedente art. 15 del presente Statuto.

ART. 18 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione dell'Organo di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione, dell'eventuale Organo di Controllo, e dell'eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza dell'Organo di Amministrazione. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica di quest'ultimo, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, lo stesso Organo di amministrazione dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione dell'Organo di amministrazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea ordinaria per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 21 - Audio/video riunioni dell'Organo di amministrazione

È possibile tenere le riunioni dell'Organo di amministrazione, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione sarà necessario che:

- siano presenti anche in luoghi differenti il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni ai Consiglieri collegati;
- sia consentito ai Consiglieri di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di riunione con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente della riunione può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 22 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea degli Associati; dura in carica finché vige l'Organo di Amministrazione. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo in qualsiasi momento possono, anche singolarmente e non collegialmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 23 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV

Risorse economiche - funzionamento - disposizioni finali

ART. 24 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
7. rimborsi da convenzioni;
8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6, art. 85 D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

9. ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, come previsto dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017, con la facoltà di applicare il regime fiscale introdotto dall'art. 86 D.Lgs. 117/2017; ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021, con la facoltà di applicare il regime fiscale previsto dalla L. 398/1991 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica ed ove non in contrasto con il D.Lgs. 117/2017. L'individuazione delle attività diverse da svolgere verrà effettuata di volta in volta a cura dell'Organo di amministrazione;
10. altre entrate espressamente previste dalla legge.

ART. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, c. 2 D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 8 D.Lgs. 36/2021 a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 - Bilancio

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno. Il rendiconto viene redatto nelle forme previste dal D.Lgs. 117/2017 dall'Organo di Amministrazione entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.Lgs. 117/2017 e, ove previsto, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche disciplinato dal D.Lgs. 39/2021.

ART. 27 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli artt. 13, 14 e 17, c. 1 D.Lgs. 117/2017 l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- d) il registro dei volontari

I libri di cui alle lett. a) e b), sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. Il libro di cui alla lett. c), è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'Organo di Amministrazione può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui al presente art.

ART. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri dell'Organo di Amministrazione potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, c. 1 D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

ART. 30 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dalle leggi vigenti in materia.

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | | | |

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI INSIEME APS

cognome, denominazione o ragione sociale
data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita
comune prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE TOLMEZZO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo 1550 rateazione/regione/prov. mese rif. anno di riferimento 2025 importi a debito versati 200,0,0 importi a credito compensati

codice ufficio codice alto **TOTALE A** 200,0,0 **B** **SALDO (A-B)** 200,0,0

codice sede causale contributo matricola INPS/codice INPS/filiale azienda periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa importi a debito versati importi a credito compensati

TOTALE C **D** **SALDO (C-D)**

codice regione codice tributo rateazione/mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

TOTALE E **F** **SALDO (E-F)**

codice ente/codice comune Identificativo operazione: Raw. variab. Acc. Soldo numero immobile codice tributo rateazione/mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

TOTALE G **H** **SALDO (G-H)**

INAIL detrazione codice sede codice ditta c.c. numero di riferimento causale importi a debito versati importi a credito compensati

TOTALE I **L** **SALDO (I-L)**

codice ente codice sede causale contributo codice posizione periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa importi a debito versati importi a credito compensati

INTESA SANPAOLO S.p.A.

12 NOV. 2025

Filiale di Tolmezzo - 50565
ABI 03069 CAB 4326

TOTALE M **N** **SALDO (M-N)**

EURO 200,0,0

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale
☐ circolare/vaglia postale

n.ro tratto / emesso su

cod. ABI CAB



DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: TOLMEZZO

Registrazione di Atto Privato

Il 14/11/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIL, serie 3, numero 158

data di stipula: 06/11/2025

ident.vo telematico: TIL25L000158000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93023500304

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93023500304				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

